

STATUTO

**CUASSO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA -
IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CUASSO AL MONTE VA VIA ROMA
31

Numero REA: VA - 251588

Codice fiscale: 02358690127

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-03-2005 - Statuto completo;	2
---	---

STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi della Legge 381/1991 una società cooperativa, denominata:
« **CUASSO Società Cooperativa Sociale a Responsabilità limitata** ».

La sede è fissata nel Comune di Cuasso al Monte.

L'organo amministrativo può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.

Art. 2 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 3 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

TITOLO III

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

ART. 4 - Regime mutualistico

La Cooperativa non ha scopo di lucro.

Si propone di perseguire, come scopo:

- promuovere l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini;
- perseguire condizioni più favorevoli di lavoro di quelle offerte dal mercato, promuovendo lo spirito di solidarietà ed incentivando nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale cooperativo;
- svolgere un programma riabilitativo e/o formativo che tende ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali soggetti al fine di un loro inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
- svolgere progetti personalizzati con la pubblica amministrazione per i soggetti svantaggiati con uno scopo di recupero sociale.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in conformità ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno; l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la Cooperativa per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente in tutti i modi possibili, con le altre cooperative sia su scala locale che nazionale ed internazionale.

ART. 5 - Oggetto sociale

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi

pubblici e/o privati in via prioritaria ma non esclusiva nonché svolgere attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o in stato di bisogno. La Cooperativa a tal fine potrà organizzare e svolgere le seguenti attività:
1) produttive e di servizi nei settori di idraulica, impianti elettrici, muratura, imbiancatura, piccole riparazioni, studio di problematiche di carattere sociale e/o ambientali in genere, archivistico, rilevazioni varie (censimenti, letture contatori, ecc.), orticoltura e di giardinaggio. Lavori di pulizia di ambienti ed aree, realizzazione di servizi per handicappati, anziani e persone in stato di bisogno nonché possibili attività utili al raggiungimento degli scopi sociali; la Cooperativa inoltre, al fine di favorire l'inserimento sociale e lavorativo, agirà anche in unione con altre Cooperative, Associazioni, Organizzazioni, Enti Pubblici e Privati che condividono e perseguono lo stesso fine. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria - come attività non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto Sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi - necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività,
2
disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

Art. 6 - Esercizio dell'attività

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci, sempre peraltro privilegiando l'impiego dei propri soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori troveranno fonte nel regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, numero 142.

TITOLO IV

Soci

Art. 7 - Requisiti dei soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali e contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;
- b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91;
- c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà e sono iscritti in una apposita sezione del libro dei Soci; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei Soci. I Soci volontari sottoscrivono la domanda di socio volontario. Il loro rapporto con la cooperativa è regolato dalla legge. Peculiare caratteristica dei soci volontari è la prestazione a titolo gratuito della loro attività; di conseguenza essi non hanno diritto ad alcun compenso e non vengono versati a loro favore contributi assistenziali e previdenziali, ad eccezione di quelli per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per tutti i soci. Essi partecipano attivamente nella cooperativa, hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti negli organi sociali;
- d) nuovi soci cooperatori in formazione di cui all'articolo 11 del presente statuto.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

e) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 34 e seguenti del presente statuto.

Se la richiesta e' fatta da persone giuridiche pubbliche o private, fondazioni, associazioni, istituzioni ed enti in genere, deve contenere le seguenti indicazioni:

- la denominazione o la ragione sociale, la sede, l'oggetto sociale e

- l'attivita' svolta;

- la qualita' della persona che sottoscrive la domanda ed il nominativo del delegato e responsabile per ogni rapporto tra la stessa e la Cooperativa.

La domanda dev'essere corredata da copia dell'atto costitutivo, dello statuto e della deliberazione con cui l'organo statutariamente competente ha deliberato la proposizione della domanda ed ha conferito all'organo di legale rappresentanza i poteri all'uopo occorrenti.

Art. 9 - Procedura di ammissione

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 8 e l'inesistenza delle cause di incompatibilit , delibera, motivatamente in caso di reiezione, entro 60 giorni e stabilisce le modalit  ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto, la delibera contenente l'integrale motivazione, deve essere comunicata all'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo a dare certezze della data di ricezione, entro 8 giorni dalla data della delibera stessa.

Contro la delibera di reiezione, l'interessato pu , entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, proporre motivato reclamo all'assemblea con lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo a dare certezze della data di ricezione, indirizzato all'organo amministrativo.

L'assemblea delibera nella prima seduta successiva alla ricezione del reclamo.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati a versare con le modalit  e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;

- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;

- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacit  professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonch  alla quantit  delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. E' fatto divieto ai soci di eseguire, in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma, anche in proprio o per conto di terzi, prestazioni e/o attivita' analoghe,

complementari o comunque suscettibili di interferenze con quelle della Cooperativa, salva espressa autorizzazione da rilasciarsi per iscritto dall'organo amministrativo.

Art. 11 - Categoria speciale per i nuovi soci operatori

I nuovi soci operatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci operatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 9).

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13).

Art. 12 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata, motivata comunicazione al socio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo a dare certezze della data di ricezione.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, con provvedimento motivato, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 7) senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- f) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa oppure fomenti dissidi o disordini fra i soci.

Il provvedimento di esclusione deve essere integralmente comunicato, all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo a dare certezze della data di ricezione.

Contro il disconoscimento del recesso e contro il provvedimento di esclusione di cui ai commi precedenti ed all'art.12, l'interessato può entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, proporre ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'art.34.

Il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Art. 14 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salva diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 15 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci, receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile .

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 16 - Morte del socio

Nel caso di decesso di un socio la società non continua con gli eredi.

Gli eredi e i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione con le modalità di cui all'articolo precedente.

TITOLO V

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 17 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore di euro 25,82, che potranno essere liberate con conferimento in denaro, di crediti o in natura;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- 6) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
- 7) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 18 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 19 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate, nonché ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 20 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota, non inferiore al 30%, alla riserva legale ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta al fondo di riserva ordinario di cui alla lettera a), detratta la quota di cui alla lettera b) ed eventualmente alla lettera c).

Art. 21 - Trasferimento delle quote sociali

Le quote sociali non possono essere trasferite a persone fisiche o giuridiche diverse dai soci, se non previa delibera autorizzativa da parte dell'organo amministrativo.

TITOLO VI

Organi sociali

Art. 22 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci se nominato;

Sezione I - Assemblea

Art. 23 - Convocazione

Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella sede o altrove in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'organo amministrativo, ove lo ritenesse necessario, curerà, in aggiunta a quella obbligatoria di affissione nei locali della Sede Sociale, che l'avviso della convocazione sia effettuato con qualsiasi altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'articolo 18 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'ordine del giorno, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

Art. 24 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. la modificazione dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

Art. 25 - Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

-in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

-in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 26 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'articolo 11 del presente statuto. Ogni socio persona fisica, ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'articolo 11 del presente statuto.

Ai soci persone giuridiche sono attribuiti tre voti.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo, non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale.

Qualora superino il detto tetto, il voto plurimo viene ridotto sino al tetto in parola.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di una delega.

Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea per alzata di mano o per iscritto.

Art. 27 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - Organo amministrativo

Art. 28 - Amministratori

La cooperativa è amministrata, da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3, 5 o 7 membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 29 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 30 - Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

SEZIONE III - Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 31 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia .

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- e) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico .

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

TITOLO VII

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 32 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge .

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 33 - Devoluzione del patrimonio

In caso di trasformazione o scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.34 - Arbitri e procedimento

Le controversie inerenti il recesso, la decadenza o l'esclusione di singoli soci, comprese quelle inerenti la liquidazione del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, nonché quelle relative alla determinazione e alla corresponsione dei dividendi e/o dei ristorni, sono attribuite in via esclusiva alla cognizione e decisione di un Arbitro Unico da nominarsi, su richiesta della parte istante, dal Presidente dell'Associazione nazionale di assistenza e rappresentanza riconosciuta ai sensi del D.L.C.P.S. 14/12/1947 n° 1577 a cui sia aderente la Cooperativa ovvero, qualora la Cooperativa non sia aderente ad alcuna Associazione o questa non provveda alla nomina dell'Arbitro entro trenta giorni dalla richiesta, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente in ragione del luogo in cui la società ha la sua sede legale.

La sede dell'arbitrato è stabilita dall'Arbitro entro il territorio della provincia in cui trovasi la sede legale della società., all'occorrenza anche presso la sede della società stessa.

La domanda di nomina dell'Arbitro, che deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e dell'oggetto del contendere, dev'essere notificata a cura della parte istante all'organo che dovrà procedere alla nomina dell'Arbitro ed alla controparte a mezzo di atto stragiudiziale nei modi di cui agli artt. 137 e segg. del Codice di procedura civile; una copia della domanda di arbitrato con le relate delle eseguite notificazioni dev'essere, senza indugio, depositata dagli Amministratori presso il registro delle imprese.

L'Arbitro ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene più opportuno; in ogni caso:

- assegna alle parti i termini per la precisazione delle rispettive domande, eccezioni, istanze anche istruttorie e per la produzione di documenti;
- assegna alle parti stesse ulteriori termini per il deposito di repliche nonché, ove la necessità ne sia insorta a seguito ed in dipendenza delle eccezioni, o delle istanze istruttorie, o delle produzioni di cui sopra, per la

formulazione di ulteriori eccezioni, istanze istruttorie e/o per la produzione di ulteriori documenti.

Non si applica la disposizione di cui all'art. 819, comma primo, del Codice di procedura civile.

L'Arbitro deve depositare il lodo entro novanta giorni dall'accettazione della nomina, salvo che le parti ne concedano la proroga ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 820 del Codice di procedura civile.

Il lodo è sempre impugnabile a norma degli artt. 829, primo comma, e 381 del Codice di procedura civile.

Per quanto qui non espressamente previsto e stabilito, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 810 e seguenti del Codice di procedura civile nonché degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 17/1/2003 n° 5.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.

ART.35 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

ART.36 - Elezione di domicilio, luogo delle comunicazioni.

A tutti gli effetti di legge, i soci che hanno partecipato alla costituzione della società hanno domicilio eletto nel luogo indicato nell'atto costitutivo ovvero in quello successivamente comunicato agli Amministratori, in uno dei modi di cui al successivo art. 37; i soci ammessi dopo la costituzione della società eleggono domicilio nel luogo dichiarato nelle rispettive domande di ammissione ovvero in quello successivamente comunicato agli Amministratori in uno dei modi di cui al ripetuto art. 37. Gli Amministratori annotano, senza indugio, nel libro soci le comunicazioni di variazione di domicilio.

Art. 37 - Modo e forma delle comunicazioni.

Ogni comunicazione dev'essere eseguita in uno dei seguenti modi:

- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita senza busta, in modo che il timbro postale risulti apposto sul foglio contenente la comunicazione stessa;
- ovvero mediante lettera consegnata a mano con contestuale restituzione di copia sottoscritta dal destinatario per attestazione dell'avvenuta ricezione e della data in cui l'ha ricevuta;
- ovvero mediante telegramma;
- ovvero mediante atto stragiudiziale notificato a mezzo di Ufficiale giudiziario ai sensi degli artt. 137 e segg. del Codice di procedura civile;

ovvero, qualora il socio abbia indicato, nella comunicazione di domicilio ai sensi dell'articolo precedente, il proprio indirizzo di posta elettronica ed abbia espressamente chiesto che ogni comunicazione gli fosse fatta a tale indirizzo, mediante e-mail con conferma di ricezione da parte del destinatario.

Art. 38 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili an-

nuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 39 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.